

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La dott.ssa Annamaria Lazzara in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 221, 4 comma , della L. 77 del 2020 per l'udienza del 30/11/2022, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5721/2021 Ruolo Generale Lavoro

**TRA**

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cappuccio

**RICORRENTE**

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

**NONCHE'**

**MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

**RESISTENTI**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 08.04.2021 il ricorrente, premesso di essere dipendente del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Polizia di Stato, come agente di Polizia sin dal 06.03.1993 e di essere attualmente in



servizio presso la Questura di Napoli con la qualifica di Sovrintendente, esponeva che l' 08.05.2003 nel corso di un'operazione di polizia aveva subito un trauma distorsivo del rachide cervicale e del ginocchio destro con lesione del menisco mediale; di aver presentato istanza per il riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere, a seguito della quale era stato convocato a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera di Caserta, che in data 13.07.2010 veniva stilato dalla CMO di Caserta verbale modello BL/G-N n. 3152 con il quale gli era attribuita una invalidità permanente pari al 19%; un danno biologico pari al 4%; un danno morale pari all' !% per **una invalidità complessiva del 7%** ( cui **seguiva** il decreto del Capo della Polizia n° 559/C/61374/SG del 30/09/2010 che riconosciuto lo status giuridico di Vittima del Dovere con una invalidità pari al 7% liquidava un indennizzo *una tantum* pari a € 15.850.80, in misura di € 2000 a punto percentuale oltre interessi legali.

Esponeva, inoltre, che, successivamente, in data 04.01.2006 durante un'ennesima operazione di servizio aveva patito un ulteriore trauma distorsivo del rachide cervicale, oltre che contusioni alla spalla destra e al ginocchio destro, ragion per cui aveva presentato altra istanza per il riconoscimento dei benefici in favore delle Vittime del dovere di cui alla legge n. 266/2005, art.1, comma 563, lettera *a*; che con verbale modello BL/G n.2762 del 28.06.2012 , riconosciuto il nesso di causalità, si stabiliva tra gli eventi in anamnesi e le lesioni riportate dall'interessato, la percentuale di **invalidità permanente pari al 3%**, specificando che " *il cumulo come richiesto dal Ministero dell'Interno, con la menomazione precedente valutata con verbale BL/ G n° 3152 del 13/07/2012 della stessa competente CMO nella misura del 7% determina una invalidità complessiva pari al "12%"*"; che egli, dopo aver ricevuto dalla Prefettura di Napoli la copia del verbale BL/G n.2762 del 28.06.2012 della CMO di Caserta, riscontrava un evidente errore di calcolo nel cumulo delle invalidità (IP 7% evento del 08.5.2003 + IP 3% evento del 04.01.2006 = 12??), pertanto, chiedeva chiarimenti a seguito dei quali veniva emesso dalla CMO di Caserta il verbale mod. BL/G n°220 del 18.01.2013 (all.5) con cui, a rettifica del verbale BL/G n.2762 del 28.06.2012, si precisava che la



percentuale di invalidità permanente per l'evento del 4.01.2006 era da *"intendersi pari al 5%... e non al 3%"*.; infine che In data 20.09.2013 il Ministero dell'Interno gli aveva notificato altro Decreto del Sig. Capo della Polizia con una nuova percentuale di invalidità (comprensiva delle infermità riportate nell'evento dell'8 maggio 2003 IP 7%) complessiva pari al 12%.

La difesa di parte ricorrente ha evidenziato in ricorso che il verbale modello BL/G-N n. 3152 (all.1) del 13.7.2010, relativo all'evento dell'8.5.2003, è stato redatto richiamando specificatamente il D.P.R. n. 181 del 2009 che, nel dettare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice a norma dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, fa rientrare nelle competenze delle commissioni mediche ospedaliere la definizione della percentuale unica di invalidità complessiva (IC), corrispondente alla *"somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico:  $IC = DB + DM + (IP - DB)$ "* (art. 4)", e dunque era stata riconosciuta al ricorrente **una invalidità permanente pari al 19%; un danno biologico pari al 4%; un danno morale pari all' 1%** da cui, in base alla formula per il calcolo dell'invalidità complessiva  $IC=4+1+(19-4)$  di cui al D.P.R. n. 181 del 2009, si doveva ottenere una **IC del 20%** e non del 7% come erroneamente riportato sul verbale.

Tanto premesso, il ricorrente lamentava che rispetto all'infortunio del 08.05.2003, utilizzando la formula per il calcolo dell'invalidità complessiva di cui al DPR 181/09, si sarebbe dovuta riconoscere un'invalidità complessiva del 20% che, cumulata a quella accertata per l'evento del 04.01.2006, avrebbe dovuto condurre all'accertamento di un'invalidità pari al 25%.

Pertanto, risultati vani i tentativi di ottenere una rettifica in via stragiudiziale, adiva codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:



*“accertare e dichiarare il Ministero della Difesa tenuto a procedere alla correzione dell'errore di calcolo relativo all'invalidità complessiva riconosciuta al ricorrente con verbale modello BL/G-N n. 3152 (all.1) del 13.7.2010 nell'evento dell' 8.05.2003 e quindi applicare il 20% in luogo del 7%;*

*- per l'effetto, dichiarare il cumulo della IC del 20%, nell'evento dell'8.5.2003, con invalidità del 5%, riconosciuta per l'evento del 4.01.2006, per una invalidità complessiva del 25%;*

*- conseguentemente condannare il Ministero dell'Interno al riconoscimento della elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 L. n. 206 del 2004 da calcolarsi sulla percentuale del 25%, detratto l'importo € 26.970,80 già liquidato; - condannare il Ministero dell'Interno, con decorrenza dal 04.01.2006 , al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del 2004, non reversibile, di €1.033 mensili, soggetto alla perequazione automatica, esente IRPEF, e l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della Legge n. 407/1998 nella misura di € 500 mensili(raddoppiati rispetto ai precedenti € 258,23), soggetto a perequazione automatica, esente IRPEF, oltre interessi legali;”  
con vittoria di spese, diritti ed onorari.*

Si costituivano con unica, succintissima memoria di costituzione in giudizio, i Ministeri convenuti, che chiedevano il rigetto del ricorso, eccependo la intervenuta prescrizione delle pretese avanzate.

Nelle note di discussione depositate per l'udienza del 30.11.2022 la difesa della parte ricorrente ha dato atto del deposito nelle more del giudizio della sentenza della Cassazione a SS.UU. n.6217/2022, anche depositando pedissequa direttiva dell' Ispettorato militare alla CMO di adeguamento ai principi della sentenza S.U.n. 6217/2022.

Nelle note di trattazione per la udienza del 30.11.2022 i ministeri convenuti reiteravano le loro conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda [REDACTED], precisando che la PA aveva pienamente adempiuto ad ogni obbligo giuridico, recependo il calcolo della percentuale di invalidità

riscontrata dagli organi competenti. Si eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa che chiedeva di essere estromesso.

All'esito della udienza del 30.11.2022, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale le parti hanno depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.

Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa essendo il ricorrente appartenente alla Polizia di Stato, circostanza che radica con ogni evidenza la legittimazione passiva nel presente giudizio in capo al Ministero dell'Interno; nessuna estromissione si appalesa di utilità, tuttavia, in concreto di utilità, vista la costituzione dei convenuti ministeri con unica memoria. Atteso quanto appena indicato le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il Ministero della Difesa si compensano.

Per la definizione del presente giudizio si richiama la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 24 febbraio 2022, n. 6214 che in relazione ai criteri di calcolo dell'invalidità a favore delle vittime del dovere ha stabilito il seguente principio di diritto: *“L'art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 ha una funzione, non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni effettuate successivamente alla sua entrata in vigore e i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009”*, in tal modo pervenendo alla individuazione di un criterio unico di quantificazione delle percentuali di invalidità per le vittime del Dovere e gli equiparati, ricostruendo la volontà rintracciabile nel quadro normativo più recente di ridurre la disparità venutasi a creare tra i diritti delle Vittime del Dovere ed equiparati e quelli delle Vittime del terrorismo e



della criminalità organizzata e stabilendo la applicazione anche alle Vittime del Dovero e gli Equiparati siano valutati secondo i criteri del dPR 181/2009.

La pronunzia attaglia alla fattispecie in esame ove il ricorrente si duole della liquidazione effettuata in relazione all'evento occorso in data 04.01.2006 in quanto avvenuta sulla base dei criteri più restrittivi del dPR 243/06, chiedendo la applicazione dei più vantaggiosi criteri di quantificazione di cui al dPR 181/2009 previsto per le Vittime del terrorismo e della criminalità, che comprende nel computo complessivo anche il danno morale ( in particolare il ricorrente ha chiesto che previo ricalcolo *dell'invalidità complessiva riconosciutagli con verbale del 13.7.2010 nell'evento dell' 8.05.2003 con applicazione del 20% in luogo del 7%, si procedesse al cumulo della IC del 20%, nell'evento dell'8.5.2003, con invalidità del 5%, riconosciuta per l'evento del 4.01.2006, per una invalidità complessiva del 25%. )*

Le Sezioni Unite, preliminarmente, evidenziano che la ratio legis dell' art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 che è indubbiamente quella di ampliare ed estendere i benefici in favore delle vittime qualificate impone di attribuire alla norma una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che i criteri di calcolo previsti da tale norma sono applicabili anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge stessa; ciò in quanto se si ragionasse diversamente. Si esporrebbe il sistema delineato dalla l. n. 206/2004 e dal d.P.R. n. 181/2009 ad insuperabili rilievi di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost.. Asserisce la suprema Corte che "non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi per una misura di stampo indennitario assistenziale a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che oltre a ciò ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in



relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo quella stessa data”.

Dalla recisa affermazione della necessità che il trattamento di coloro che abbiano subito il danno, o ottenuto la liquidazione, prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009, sia identico a quella di chi lo abbia subito, o ottenuto la liquidazione in epoca successiva e dunque dalla irrilevanza del momento in cui la liquidazione viene effettuata, deriva l'accoglimento della domanda oggi sub iudice .

Pertanto, va affermato che i criteri di calcolo dell'invalidità devono tenere conto del danno morale secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009 ed in conformità con le richieste avanzate in ricorso va accertato il diritto di [REDACTED] al ricalcolo della invalidità complessiva riconosciutagli nel verbale modello BL/G-N n. 3152 del 13.7.2010 per l'evento dell' 8.05.2003 con applicazione del 20% in luogo del 7%, **per l'effetto, dichiarando** il cumulo della IC del 20%, nell'evento dell'8.5.2003, con invalidità del 5%, riconosciuta per l'evento del 4.01.2006, per una invalidità complessiva del 25%; con **conseguente condanna del** Ministero dell'Interno al riconoscimento della elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 L. n. 206 del 2004 da calcolarsi sulla percentuale del 25%, detratto l'importo € 26.970,80 già liquidato; - **condannare** il Ministero dell'Interno, nei limiti della eccepta prescrizione, al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del 2004, non reversibile, di € 1.033 mensili, soggetto alla perequazione automatica, esente IRPEF, e l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della Legge n. 407/1998 nella misura di € 500 mensili (raddoppiati rispetto ai precedenti € 258,23), soggetto a perequazione automatica, esente IRPEF, oltre interessi legali.

A tal riguardo va rilevato che la difesa di parte ricorrente, all'esito della eccezione di prescrizione di parte convenuta, non ha specificamente controdedotto di avere posto in essere atti aventi efficacia interruttiva nei confronti del Ministero dell'Interno; agli atti vi è tuttavia la risposta del Ministero in data 4.10.2019 ad una istanza del [REDACTED] la cui data di inoltro non è precisata in ricorso, né si ricava dagli atti; può essere presa

in considerazione ai fini di cui sopra a questo punto, in mancanza della indicazione della data della domanda, la data della risposta del Ministero alla stessa ; pertanto non sono prescritte gli importi maturati a decorrere dal 4.10.2014.

Attesa la mancata contestazione da parte della amministrazione di appartenenza, convenuta, della quantificazione di cui al ricorso, il Ministero dell'Interno va conclusivamente condannato, con decorrenza dal 04.10.2014, al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del 2004, non reversibile, di €1.033 mensili, soggetto alla perequazione automatica, esente IRPEF, e dell'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della Legge n. 407/1998 nella misura di € 500 mensili (raddoppiati rispetto ai precedenti € 258,23), soggetto a perequazione automatica, esente IRPEF, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del convenuto Ministero dell'Interno con attribuzione all' avv.to Roberta Cappuccio, anticipatario.

#### P.Q.M

Accerta il diritto di [REDACTED] al ricalcolo della invalidità complessiva riconosciutagli nel verbale modello BL/G-N n. 3152 del 13.7.2010 per l'evento dell' 8.05.2003 con applicazione del 20% in luogo del 7%, per l'effetto, accertando il diritto del predetto [REDACTED] al cumulo della IC del 20%, per l'evento dell'8.5.2003, con invalidità del 5%, riconosciuta per l'evento del 4.01.2006, per una invalidità complessiva del 25%;

condanna del Ministero dell'Interno al riconoscimento della elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 L. n. 206 del 2004 da calcolarsi sulla percentuale del 25%, detratto quanto già liquidato;

condanna il Ministero dell'Interno, con decorrenza dal 04.10.2014 , al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del 2004, non reversibile, di €1.033 mensili, soggetto alla perequazione



automatica, esente IRPEF, e l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della Legge n. 407/1998 nella misura di € 500 mensili (raddoppiati rispetto ai precedenti € 258,23), soggetto a perequazione automatica, esente IRPEF, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

condanna il Ministero dell'Interno convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida in euro 2.970,00 oltre iva, cpa e rimborsi con attribuzione all'avv.to Cappuccio anticipatorio.

Napoli, udienza cartolare del 30.11.2022

Il Giudice

Dott. Annamaria Lazzara

